



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 9 seduta del 16 novembre 2004

Interessi e rivalutazione monetaria sui compensi dei giudici tributari

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali con le note del 13/02/2004, prot. 11243, e del 30/04/2004, prot.30894, chiede al Consiglio di Presidenza di esprimere un parere in merito al riconoscimento ai giudici tributari degli interessi legali e rivalutazione monetaria sui compensi percepiti oltre il termine ordinario rispetto all'annualità di competenza (in particolare sui compensi relativi all'anno 2000 liquidati il 1 agosto 2001 e quelli relativi al secondo semestre 2002 liquidati alla fine del mese di luglio 2003) nonché sui compensi arretrati riconosciuti spettanti in seguito a procedimenti, talora lunghi e complessi, attivati da apposita domanda o da altro evento rimesso alla volontà della parte.

1) In merito alla prima fattispecie questo Consiglio di Presidenza, ritiene non spettanti gli interessi e/o la rivalutazione monetaria conformandosi, così, a quanto espresso dall'ex Dipartimento delle Entrate, Dir. Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, con nota prot.168443/2000.

Infatti ai fini della maturazione del diritto alla liquidazione di interessi e/o rivalutazione monetaria si deve verificare un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Ritardo che presupporrebbe una situazione d'inerzia dell'Amministrazione competente e non come nel caso di specie il compiuto svolgimento di un procedimento vincolato dalla legge nella sua tipica articolazione.

Per le annualità di cui sopra, infatti, la liquidazione dei compensi fissi e variabili ai giudici tributari, risulta essere stata effettuata in termini congrui rispetto al corretto svolgimento della normativa vigente e comunque nei tempi strettamente necessari al disbrigo degli adempimenti tecnici previsti dalla procedura di pagamento in regime di decentramento fondi.

2) Diverso è invece il caso dei compensi arretrati riconosciuti spettanti in seguito a procedimenti che a volte si protraggono nel tempo, prima di arrivare a una conclusione, e attivati su iniziativa della parte interessata.

Qui interviene la disciplina dei crediti di somme di denaro e in particolare quella dei crediti di lavoro.

L'art. 1282 c.c. prevede testualmente al comma 1 che *<< i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente >>*. Tale norma stabilisce quindi che i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro maturano interessi a far tempo dal momento in cui gli stessi sono divenuti liquidi, quindi certi nel loro ammontare

Trattasi, quindi, di un obbligo accessorio che secondo l'orientamento della Suprema Corte (in tal senso v. Cass. Civ. sez.III n. 1265 del 29/01/2003) prescinde dalla fonte dell'obbligazione e richiede soltanto l'esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, qualunque ne sia l'origine, contrattuale o meno.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tali interessi rappresentano la remunerazione che il debitore deve al creditore, una volta che il debito sia scaduto, per la disponibilità del denaro altrui.

Tuttavia nel caso in cui si tratti di un credito di lavoro il ritardato pagamento produce anche dei danni, individuati nella perdita di valore del credito, che devono essere quantificati, (c.d. rivalutazione monetaria). La rivalutabilità di tali crediti è prevista da una norma specifica, l'art.429 comma 3 del C.p.c. vigente, e decorre dal giorno della maturazione del diritto di credito ed è in aggiunta agli interessi legali (art.1284 c.c.)

In proposito però è intervenuto il legislatore limitando la portata applicativa di tale norma. Infatti la L.412/1991, prima, e la L.724/1994, poi, hanno introdotto il principio del divieto di cumulo, per i crediti di lavoro, tra interessi e rivalutazione monetaria, riconoscendo, quindi, al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.

Senonché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 459 del 2/11/2000 è intervenuta sull'argomento dichiarando incostituzionale, per evidente contrasto con l'art.36 della Costituzione, l'art.22 comma 36 della L.724/1994, solo nella parte in cui prevedeva l'estensione del divieto di cumulo agli emolumenti dovuti per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato, con la conseguenza della permanenza di tale divieto per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto pubblico.

Per quanto attiene il caso de quo, oggetto di esame, si ritiene che gli emolumenti arretrati spettanti ai giudici tributari devono farsi rientrare, per loro natura e per il tipo di incarico svolto, nell'ambito dei crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto pubblico con la conseguenza che una volta divenuti liquidi ed esigibili faranno maturare il diritto alla corresponsione degli accessori previsti dalla legge fermo restando il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria (su quest'ultimo punto e in particolare sui criteri di corresponsione degli accessori di legge v. per tutte Cons. di Stato, IV sez., del 20/ 11/2000 n. 6181).

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 545/92, nonché al Dipartimento per le Politiche Fiscali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali i quali ne daranno comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

L.M.

II PRESIDENTE
Ennio Attilio SEPE